

## **SUNTO RICORSO E MOTIVI AGGIUNTI R.G. 1510/2019 - TAR SICILIA**

### **SEZIONE I**

Con il ricorso del 27 giugno 2019 iscritto al R.G.n. 1510/2019 del TAR Sicilia, il sig. Ciro Caradonna premetteva di aver presentato domanda di sostegno per la sottomisura 6.1 - "*Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori*" in combinazione con la sottomisura 4.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole) del PSR 2014/2020.

La domanda di sostegno del sig. Caradonna veniva inclusa nella graduatoria provvisoria approvata con D.D.G. n. 1916 del 10.8.2018 fra le "istanze ammissibili" alla posizione n. 1991, con il punteggio complessivo di 26,00 ridotti con l'applicazione del coefficiente a n. 20,80 punti. Tale punteggio risultava inferiore a quello che, sulla base del bando, il sig. Caradonna si era attribuito (51 punti alias 46,80). La decurtazione è avvenuta a causa del mancato riconoscimento di n. 6 punti previsti per il criterio aggiuntivo di selezione IC13057 (Qualificazione del soggetto proponente), n. 14 punti per il criterio di selezione IC 10260 - A6 (Iniziativa finalizzate al completamento della filiera), n. 3 punti per il criterio di selezione IC 10264 - B2 (Investimenti che limitano il consumo di suolo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente o non pienamente utilizzato o in disuso), n. 8 punti per il criterio di selezione IC10296 - B1 (Acquisto di macchine per l'esecuzione delle operazioni di potatura e di macchine e/o attrezzature specializzate e agevolatrici per la raccolta).

Ciò induceva il sig. Caradonna a presentare in data 6.9.2018 apposita istanza di riesame.

Con il D.D.G. n. 766 del 30 aprile 2019, impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, è stata approvata la graduatoria definitiva da cui risultava che:

- l'amministrazione regionale, non aveva preso in considerazione la richiesta di riesame, confermando il punteggio di 26,00 punti (*alias* 20,80) già convalidato nella graduatoria provvisoria;
- che la domanda collocata nell'elenco provvisorio al 1991° posto slittava nella graduatoria definitiva alla posizione n. 2377 per effetto dell'inclusione di circa 400 nuove domande di sostegno nell'elenco delle "istanze ammissibili".

Nel ricorso sono articolati cinque motivi di censura, riconducibili alla violazione dell'art. 5 del bando "Criteri di selezione sottomisura 6.1" (motivi da 1 a 4), eccesso di potere sotto svariati profili (motivi 1 e 2), difetto di istruttoria (motivo 3) e difetto di motivazione (motivi 2 e 5).

L'Avvocatura distrettuale dello Stato si costituiva in giudizio per l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti del 28.10.2019 il sig. Caradonna impugnava chiedendone, l'annullamento, previa sospensione, il D.D.G. n. 2473 del 3 ottobre 2019, con il

quale veniva approvata la versione aggiornata degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili presentate per la Sottomisura 6.1 *“Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori”*, nella parte in cui la propria domanda con un punteggio di 26 punti (ridotto a 20,80 a seguito dell'applicazione del coefficiente fissato dall'art. 5 del bando) si collocava al **2594°** posto slittando di altre 217 posizioni rispetto al **2377°** posto in cui era collocata nella graduatoria “definitiva” impugnata col ricorso principale.

Ciò per effetto della revisione della precedente graduatoria da parte del Gruppo di riesame, incaricato dall'Autorità di Gestione di valutare le nuove istanze di riesame. Il Gruppo di riesame al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura aveva stabilito:

- di ammettere le istanze presentate dai giovani interessati da insediamento plurimo e con l'intenzione di costituire una s.a.s., dapprima escluse, a condizione che in fase di costituzione e prima dell'emissione del decreto di concessione venisse cambiata la forma societaria della s.a.s. con una forma societaria coerente con le disposizioni attuative della misura 6.1;
- di attribuire i punteggi relativi alle *“Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica e Aziende con produzioni di qualità certificata (IGP, DOP ecc)”* – dapprima non attribuiti dall'Assessorato - ritenendo che *“il cambio di intestazione non comporta la decadenza dello status di azienda certificata”*.

Il sig. **Ciro Caradonna** con ricorso per motivi aggiunti, oltre a riproporre le censure del ricorso introduttivo del giudizio, specificandone i contenuti alla luce del *“Verbale riesame punteggi attribuiti”* depositato dall'amministrazione resistente nel corso del giudizio, ha censurato, la decisione del Gruppo di riesame di attribuire il punteggio di 12 punti alle *“Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica”* e alle *“Aziende con produzioni di qualità certificate IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione”* denunciando la *“Violazione della par condicio competitorum - Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. sotto il profilo del principio di non discriminazione e del principio di tutela del legittimo affidamento”* (così l'epigrafe del motivo VI del ricorso). Ciò in quanto l'Assessorato aveva dapprima escluso l'attribuzione di tale punteggio per le aziende *“di nuova formazione”* che non possono avere realizzato produzioni biologiche o di qualità certificata (FAQ n.1 sottomisura 6.1 del 7 luglio 2017 – Domanda n. 2), inducendo il Dott. Caradonna, nonostante l'azienda paterna producesse vini di qualità certificata, a non autoattribuirsi detto punteggio nella scheda di valutazione inserita nella domanda di sostegno.

Alla camera di consiglio del 28 novembre 2019, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il TAR Sicilia - Sezione I - con ordinanza n. 2780/2019 pubblicata il 4 dicembre successivo, ha ritenuto necessario, a fini del decidere, acquisire dall'Amministrazione

documentati e motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa mediante apposita esaustiva relazione, fissando per ulteriore trattazione la camera di consiglio del 30.1.2020.

L'Amministrazione resistente provvedeva al deposito della relazione in data 27.1.2020 (nota prot. n. 3658 del 27.01.2020).

Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2020, il TAR Sicilia - Sezione I, alla luce delle risultanze istruttorie, con ordinanza n. 103/2020 pubblicata il 31 gennaio successivo, in accoglimento dell'istanza cautelare:

- ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati per quanto di ragione nella parte in cui attribuiscono alla domanda di sostegno un punteggio inferiore rispetto a quello spettante;
- ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- ha fissato, per la trattazione nel merito, la pubblica udienza del **30 gennaio 2021**.

Palermo, 14 febbraio 2020

avv. Ignazio Scardina

Avv. Francesca Scardina